

**Legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".**

---

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1971, n. 82.*

(2) *Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1973, n. 854 e il D.M. 25 luglio 1980. Vedi, inoltre, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, e la relativa legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.*

(3) *Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi indicata.*

---

(...)

**27. Barriere architettoniche e trasporti pubblici.**

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta <sup>(26)</sup>.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(27) (28)</sup>.

---

(26) *La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.*

(27) *Vedi, al riguardo, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.*

(28) *La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.*

---

(...)